

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1275)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, organizzazione dello Stato, Regioni, disciplina generale del rapporto di pubblico impiego) della Camera dei deputati nella seduta del 14 ottobre 1960 (V. Stampato n. 1829)

d'iniziativa dei deputati CASTELLUCCI e BALDELLI

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA

IL 21 OTTOBRE 1960

Estensione della norma di cui all'articolo 4 della legge 19 ottobre 1959, n. 928, al personale della carriera direttiva delle altre Amministrazioni dello Stato in analoga situazione

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al personale della carriera direttiva delle Amministrazioni dello Stato, inquadrato nelle qualifiche di consigliere di prima classe ed equiparate, di cui agli articoli 73 e 74 numeri 1, 2, 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, il quale abbia maturato l'anzianità di almeno tre anni nella qualifica stessa, sono conferite, mediante scrutinio per merito comparativo, promozioni in soprannumero alla qualifica superiore per un numero di posti pari al soprannumero esistente nella qualifica di consigliere di prima classe o equiparate, di ogni singola Amministrazione, alla data di entrata in vigore della legge 19 ottobre 1959, n. 928.

In corrispondenza dei posti in soprannumero così creati, sono lasciati scoperti altrettanti posti nelle qualifiche iniziali dei singoli ruoli.

Art. 2.

I posti in soprannumero risultanti dalla applicazione della presente legge sono assorbiti con la cessazione dal servizio o con la nomina a qualifica superiore.

Art. 3.

Alla spesa necessaria per l'attuazione della presente legge si provvederà con i normali stanziamenti previsti per il personale negli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero.